

COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO

per

**L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA
"CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI"**

Approvato con delibera del C.C. n. 46 del 05.08.2004

Modificato con delibera del C.C. n. 69 del 27.11.2007

Modificato con delibera del C.C. n. 56 del 26.09.2012

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della "Consulta Comunale per gli Stranieri", prevista dall'art. 41, comma 9, dello Statuto comunale, quale organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
2. Il presente regolamento fa esplicito riferimento alle seguenti disposizioni della legge n. 49/87 ("Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"), n. 943/86 ("Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine"), n. 39/90 ("Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato") e della ratifica avvenuta con legge 8 marzo 1994 n. 203 dal Parlamento italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale", fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 limitatamente ai capitoli A e B, d.Lgs. n.286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla L. n. 189/02 e successive modifiche.
3. Per stranieri, nel presente regolamento, si intendono i cittadini in possesso di cittadinanza non italiana, anche in aggiunta eventualmente a quella italiana, residenti nel Comune di Gandino e gli apolidi, iscritti in apposite liste a cura dell'Ufficio Elettorale.

Art. 2

Funzioni della Consulta

1. La Consulta degli stranieri svolge le seguenti funzioni:
 - offrire un'opportunità di collegamento tra le comunità e i singoli cittadini stranieri con l'Amministrazione comunale;
 - incentivare le opportunità per la piena integrazione degli stranieri a Gandino con riferimento all'esercizio dei doveri ed alla tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
 - promuovere l'informazione, l'aggregazione e il confronto tra singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - promuove iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia;
 - fornire alle associazioni di stranieri la consulenza necessaria per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune.

Art. 3

Composizione

1. La Consulta si compone di sette membri, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto.

Art. 4

Elezione

1. L'elezione dei componenti a suffragio diretto viene indetta con provvedimento del Presidente uscente almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni oppure, in caso di sua inerzia, dal Sindaco o da un suo delegato entro 45 giorni prima della stessa data.

2. I candidati dovranno aver compiuto 18 anni.
3. Le candidature dovranno essere presentate almeno 21 giorni prima della data fissata per le elezioni. Le modalità di presentazione saranno stabilite nel provvedimento di indizione.
4. Le elezioni si svolgeranno sulla base di un'unica scheda in cui saranno riportate tutte le candidature e ogni elettore potrà esprimere due preferenze.
5. Partecipano al voto e possono essere eletti tutti gli stranieri come identificati all'Art.1, comma 3.
6. Le elezioni si svolgono di domenica, in orari da stabilire nel provvedimento di indizione.
7. I seggi elettorali saranno allestiti in strutture comunali e saranno presidiati da un Presidente e da due scrutatori per ciascun seggio.
8. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, secondo il verbale redatto dall'Ufficio Elettorale.

Art. 5 Nomina

1. La nomina avviene con provvedimento del Sindaco.
2. Non potranno essere nominati più di due rappresentanti per ogni nazionalità.

Art. 6 Insediamento, durata e scioglimento

1. La Consulta è insediata dal Sindaco e resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo di quest'ultimo, e le nuove elezioni devono essere indette entro 6 mesi dalla data di insediamento della nuova Amministrazione.
2. Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della Consulta.
3. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Art. 7 Coordinamento della Consulta

1. La Consulta, nella riunione di insediamento, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente; l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti; se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica due anni; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto.
3. Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza dei presenti e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 8 Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 componenti; può altresì essere convocata dal Sindaco o su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 9 Sedute e deliberazioni

1. La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.
2. Alle riunioni della Consulta possono partecipare il Sindaco o un suo delegato.

3. Le riunioni della consulta sono valide con la presenza di almeno 4 componenti e le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
5. Le sedute della Consulta sono aperte al pubblico.

Art. 10

Rapporti con l'Amministrazione Comunale

1. La Consulta, su decisione assunta a maggioranza dei voti, è ricevuta dagli Assessori o dalla Conferenza dei capigruppo entro trenta giorni, salvo casi d'urgenza, dall'inoltro della richiesta al Sindaco.
2. La Consulta relaziona annualmente al Consiglio Comunale, di norma all'inizio di ogni anno, su invito del Sindaco o del Consigliere delegato ai rapporti con le Consulte, circa il lavoro svolto e la programmazione futura.

Art. 11

Regolamento Interno

1. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno, applicativo del presente regolamento e dei contenuti dello Statuto comunale ed in armonia con essi.

Art. 12

Servizi a disposizione della Consulta

1. Le funzioni di supporto alla Consulta sono svolte dall'Ufficio Segreteria.

Art.13

Norme transitorie e finali

1. La prima indizione delle elezioni avviene entro 6 mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.